

SULLE DIFFERENZE TRA I DELITTI DI CONCUSSIONE E DI INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Alcune osservazioni in margine a Cass., Sezioni Unite, 24 ottobre 2013 n 12228

Giuliano Balbi

ABSTRACT

Nella sentenza annotata, le Sezioni unite penali della Cassazione affrontano il tema, delicato e controverso, della distinzione tra le condotte di costrizione e di induzione di cui, rispettivamente, agli artt. 317 e 319-quater c.p. I criteri discretivi individuati sono molteplici: su tutti, l'entità della pressione psicologica, la presenza/assenza di una minaccia, lo scopo perseguito dal privato, la presenza/assenza del *metus publicae potestatis*, la pregnanza del bene minacciato. A volte tali criteri vengono ulteriormente articolati, a volte sembrano operare in sinergia, a volte in modo decisamente alternativo tra loro. Non v'è peraltro dubbio che privilegiarne uno oppure un altro conduca frequentemente a risultati opposti. La Corte, consapevole di ciò, rileva come nei casi controversi debba optarsi per il criterio maggiormente rispondente al caso di specie: una "fuga" dalla nomofilachia che rischia di travolgere non pochi principi fondamentali.

SOMMARIO

1. Costrizione e induzione nelle ricostruzioni anteriori alla sentenza delle Sezioni Unite. – 1.1. Segue. Le "veloci" critiche della Corte ai modelli pregressi. – 2. I passaggi attraverso cui si articola la decisione delle Sezioni Unite. – 3. La pluralità dei criteri recepiti. – 4. La critica al criterio "quantitativo" e i limiti di oggettivizzazione. – 5. Il ruolo attribuito alla "minaccia" all'interno delle dinamiche concussive. – 5.1. Segue. Tra minaccia-mezzo e minaccia-fine. Le aporie della ricostruzione. – 5.2. Sul rapporto tra la minaccia e la compressione della libertà di autodeterminazione. – 6. Lo scopo perseguito dal privato come momento differenziale tra la concussione e l'induzione indebita. – 7. La costrizione "vera e propria" e il bilanciamento degli interessi. – 8. Il ruolo attribuito al *metus publicae potestatis*. – 9. Questioni di diritto intertemporale. – 10. Conclusioni.

1.

Costrizione e induzione nelle ricostruzioni anteriori alla sentenza delle Sezioni Unite.

Non mi soffermo, se non per passaggi estremamente rapidi, sulle ragioni – ampiamente conosciute e analizzate – che hanno condotto all'intervento delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione (SS. UU., 24 ottobre 2013, n. 12228) sul rapporto tra le fattispecie di *concussione* e di *induzione indebita a dare o promettere utilità*¹. Come è noto, prima della riforma introdotta dalla l. 190/2012, la concussione (art. 317 c.p.) era integrata dal fatto del pubblico ufficiale, o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, avesse costretto o indotto un privato a dare o promettere indebitamente – a lui o a un terzo – denaro o altra utilità. Successivamente alla riforma, sottratta la soggettività attiva all'i.p.s. e leggermente innalzato il minimo edittale, l'illecito risulta invece realizzabile soltanto attraverso la condotta di *costrizione*, mantenendosi inalterati gli altri elementi strutturali. Nel contempo, viene introdotta, al nuovo art. 319-quater c.p., la fattispecie di *induzione indebita a dare o promettere utilità* – realizzabile sia dal p.u. sia dall'i.p.s. – che, sanzionata in modo meno grave della concussione, ritrova anch'essa al suo interno le opzioni modali dell'abuso del potere o della qualità, modulandosi però sulla sola condotta *induttiva* da parte del pubblico agente. Momento “qualificante” della riforma, la previsione, al secondo comma, della punibilità, sia pur in limiti meno elevati, anche del privato indotto, e dunque di un soggetto che, sino ad allora, avremmo correttamente individuato quale vittima del delitto di concussione.

Anteriormente alla novella del 2012, il problema relativo alla distinzione tra la condotta costrittiva e quella induttiva non risultava particolarmente pregnante: che la condotta dell'agente fosse stata riferita all'uno o all'altro modello, infatti, sarebbero stati comunque integrati gli estremi della concussione. In astratto, la corretta qualificazione della condotta avrebbe potuto, o forse dovuto, incidere sul piano della commisurazione della pena, ma in realtà la prassi tendeva frequentemente ad annullare del tutto la portata prammatica dell'alterità, facendola confluire in una sorta di bizzarra endiadi, riconoscendo la responsabilità dell'agente perché, abusando del suo potere, “*costringeva, o comunque induceva*”², la vittima a consegnargli una somma di denaro.

L'approccio, certamente superficiale, sottovalutava il fatto che dietro la condotta di induzione si nascondevano, già prima della riforma, problemi tutt'altro che marginali, perché proprio lì si collocava l'ambiguo territorio di confine con le fattispecie corruttive, un confine mai delimitato con appagante certezza né tracciato con apprezzabili margini di riconoscibilità.

In effetti, non era difficile prevedere che la scelta del legislatore del 2012 di costruire una nuova fattispecie incentrandola sull'incognita – scarsamente esplorata e intrinsecamente ambigua – condotta di induzione avrebbe generato problemi gravi. Ma procediamo con ordine. Va infatti rilevato che, sebbene scarsamente sentito, il problema relativo alla distinzione tra le condotte di costrizione e di induzione era stato affrontato già prima della riforma, soprattutto – ma non soltanto – in dottrina, anche se da una prospettiva essenzialmente didattico/didascalica. Ne discendeva, nella frequente assenza di un particolare approfondimento, il carattere abbastanza apodittico delle soluzioni offerte, inquadrabili, pur con una certa approssimazione, in tre distinti modelli ricostruttivi:

a) nella *costrizione* l'agente, normalmente con l'uso della minaccia, più raramente della violenza³, pone il suo interlocutore in uno stato di coazione psichica assoluta, non lasciandogli

¹ Sulla decisione delle Sezioni Unite, in generale, cfr. M. DONINI, *Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 24 ottobre 2013-14 marzo 2014*, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1482 ss.; M. GAMBARDILLA, *La “massima provvisoria” delle Sezioni unite Maldera: le possibili conseguenze intertemporali*, in www.archiviopenale.it, fasc. 3/2014; G. L. GATTA, *Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e “induzione indebita”: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito*, in *Dir. pen. cont.*, 17 marzo 2014; A. MANNA, *La differenza tra concussione per costrizione ed induzione indebita: riflessioni a margine del dispositivo delle Sezioni Unite*, in www.archiviopenale.it, fasc. 3/2013; P. PISA, *Una sentenza equilibrata per un problema complesso*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 568 ss.; D. PIVA, *“Alla ricerca dell’induzione perduta”: le Sezioni Unite tentano una soluzione*, in *Dir. pen. cont.*, 11 maggio 2014; S. SEMINARA, *Concussione e induzione indebita al vaglio delle sezioni unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 546 ss.; V. VALENTINI, *Le Sezioni unite e la politica giudiziaria delle dimensioni parallele*, in www.archiviopenale.it, fasc. 2/2014.

² Tra le tante, *Cass.*, 3 dicembre 2007, n. 8907.

³ Si noti che questa ricostruzione modale è tendenzialmente comune ai tre indirizzi.

– dunque – alcuna *chance* esistenzialmente plausibile se non quella di acconsentire all'indebita "richiesta". Nell'induzione, al contrario, la pressione psicologica, pur apprezzabile e fortemente motivante, non arriva al punto di porre l'interlocutore "con le spalle al muro", determinando in lui soltanto uno stato di coazione psichica relativa, con la conseguenza di una sua partecipazione attiva – e in qualche misura volontaria – alla compiuta integrazione dell'illecito⁴. In questa prospettiva, la distinzione tra il costringere e l'indurre viene modulata in termini essenzialmente quantitativi: potremmo dire che *costringere è più che indurre*;

b) la *costrizione* determina nel privato uno stato di coazione psichica relativa (la coazione psichica assoluta, in questa prospettiva, viene ritenuta estranea alle dinamiche concussive, e tale da integrare vuoi la fattispecie di rapina, vuoi quella di estorsione aggravata), mentre l'*induzione* risulta essenzialmente riconducibile all'induzione in errore, e dunque a una condotta ingannatoria posta in essere dal pubblico agente⁵. A sostegno della tesi, anche l'argomento storico, in particolare la distinzione, consolidata in vigenza del codice Zanardelli, tra una concussione costrittiva e una a carattere fraudolento o ingannatorio;

c) la *costrizione* determina nel privato uno stato di coazione psichica relativa, l'*induzione* è invece integrata da qualsiasi tipologia di condotta – di carattere vuoi ingannatorio, vuoi persuasivo, vuoi allusivo, vuoi minaccioso, e così via – tale da incidere, per quanto in modo blando, sul piano della libertà di autodeterminazione, creando nel destinatario uno stato di soggezione psicologica che lo determina ad accogliere la "richiesta" dell'agente⁶.

La riforma del 2012 non poteva che portare a un complessivo ripensamento della problematica. A imporre massima attenzione è il ruolo fondamentale conferito alla distinzione tra costrizione e induzione, non più alternative rispetto all'integrazione del medesimo illecito ma fondanti la tipicità di due fattispecie distanti sul piano sanzionatorio e, soprattutto, caratterizzate l'una dal ruolo di vittima del privato costretto, l'altra dal ruolo di co-autore del privato indotto. La distinzione tra costringere e indurre, in altre parole, è improvvisamente diventata essenziale, e il carattere incerto e innocuamente confuso che l'aveva contraddistinta non risulta più sistematicamente tollerabile.

Nel contempo, è apparso subito abbastanza evidente che separare il destino di induzione e costrizione avrebbe ben potuto determinarne un mutamento di identità, e dunque di contenuto. Se, ad esempio, l'idea che l'induzione risultasse integrata anche dall'inganno appariva in qualche modo sostenibile prima della riforma, essa diviene decisamente più problematica con l'introduzione della punibilità del privato nel secondo comma del nuovo art. 319-quater c.p. Perché mai, in effetti, si dovrebbe punire un privato che, ingannato dal pubblico agente, gli abbia consegnato una somma di denaro che non andava invece corrisposta?

Era inevitabile, a questo punto, che la nostra giurisprudenza iniziasse ad affrontare in modo attento, e approfondito, il problema relativo all'individuazione dei termini di alterità tra le condotte qui in esame. Ma l'assenza di un patrimonio ermeneutico consolidato, la decisa ampiezza semantica dell'*induzione*, probabilmente anche differenti opzioni di politica giudiziaria, hanno condotto all'affermarsi ondivago di una pluralità di soluzioni, molto diverse tra loro, schematicamente sintetizzabili nei tre orientamenti da cui prende le mosse la sentenza delle Sezioni Unite alla quale dedicherò alcune riflessioni.

a) Il primo orientamento, ricalcando il criterio "quantitativo" elaborato già prima della riforma, distingue costrizione e induzione sulla base dell'intensità della pressione prevaricatrice operata dall'agente⁷. Nel primo caso la libertà di autodeterminazione dell'*extraneus* risulta ampiamente compromessa, ricorrendo il p.u. "*a modalità di pressione molto intense e perentorie*"; non nel secondo, in cui a una pressione più blanda corrisponde sì un condizionamento di tale libertà, continuando tuttavia a sussistere, in capo al privato, "*un ampio margine di libertà di non accedere alla richiesta indebita proveniente dal pubblico agente*". Proprio nel persistere di tale libertà riposerebbe la ragione della punibilità del privato, perché, pur potendo sottrarsi alla pressione indebita, ha invece scelto di accoglierla.

b) Il secondo criterio discrezionale muove dal rilievo che sia nella concussione sia nell'induzione indebita il pubblico agente prospetta al suo interlocutore cosa accadrebbe qualora non

⁴ In questo senso, ad es., Cass., 19 giugno 2008, n. 33843.

⁵ Per tutti, A. PAGLIARO, M. PARODI GIUSINO, *Principi di Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Milano, 2008, p. 147 ss.

⁶ Così, già N. LEVI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Trattato di Diritto penale*, coordinato da E. Florian, Milano, 1935, p. 249.

⁷ Per tutte, Cass., 12 giugno 2013, n. 28431.

accedesse alla indebita richiesta⁸. La differenza consisterebbe nel fatto che nel primo caso si tratta di *un danno ingiusto*, nel secondo di *una qualsiasi conseguenza dannosa non contraria alla legge*. Questo, da un lato giustificherebbe il trattamento sanzionatorio più rigoroso previsto per l'agente pubblico nella concussione – “è ragionevole, infatti, la più severa punizione di chi prospetta un danno ingiusto rispetto a colui che prospetta un pregiudizio conseguente all'applicazione della legge” –, dall'altro spiegherebbe la punibilità del privato nell'induzione indebita, poiché egli “orienta il suo agire nell'ottica del tornaconto personale, ponendo così in essere una condotta rimproverabile”.

c) Il terzo criterio si propone di trovare un punto di equilibrio tra i due precedentemente esposti, costituendone una sorta di sintesi. La differenza tra il costringere e l'indurre, si dice in questa prospettiva, sarebbe sì di ordine quantitativo – riposando sulla *maggiore o minore pressione psicologica esercitata dal pubblico agente* e sul conseguente differente grado di condizionamento dell'interlocutore –, ma la prima ipotesi si verificherebbe quando il privato sia posto di fronte all'alternativa “secca” di condividere la richiesta indebita oppure di subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto, la seconda quando egli mantenga un margine di autodeterminazione perché dall'accogliere la richiesta del p.u. trarrebbe comunque un certo vantaggio⁹. Tutto questo, si dice, spiega la scelta di incriminare anche la condotta del privato nella seconda ipotesi, ma non nella prima. All'interno di tale criterio trova dunque spazio, sia pur correlato a situazioni differenti, anche quell'orientamento che, prima della riforma, individuava la differenza tra *corruzione* e *concussione* nel fatto che, nell'una, il privato fosse mosso dall'obiettivo *de lucro captando*, nell'altra, *de damno vitando*.

1.1.

Segue. Le “veloci” critiche della Corte ai modelli progressi.

Le Sezioni Unite, in premessa, non accolgono nessuno dei modelli ricordati, “liquidandoli”, se così si può dire, in modo molto sbrigativo (§ 3 della sentenza). Il primo avrebbe il pregio di delineare correttamente – “dal punto di vista teoretico” – i concetti di induzione e costrizione, ma la ricostruzione di essi in esclusivi termini di pressione psicologica finirebbe per creare problemi di accertamento pressoché insormontabili, esponendosi dunque a una “*deriva di arbitrarietà*”.

Il secondo inquadrebbe correttamente la distinzione in termini obiettivi, ma sulla base di argomentazioni eccessivamente “*nette*”, e dunque inadeguate a spiegare al meglio le “*situazioni ambigue*”.

Il terzo, sintesi degli altri, rischierebbe di dar luogo a equivoci, soprattutto laddove riserva “*un'autonoma valenza alla verifica 'soggettivizzante', replicando così, per questa parte, i limiti del primo orientamento*”.

Ecco allora che la Corte si pone l'obiettivo di condurre le soluzioni verso “*approdi più sicuri*”. Il compito è complesso, e infatti – per proseguire nella metafora –, quel che a questo punto ha inizio è un viaggio (ermeneutico) tempestoso, costellato di insidie e di episodi razionalmente inspiegabili, decisamente segnato dalla crescente difficoltà di mantenere salda la rotta. Un po' come Ulisse, insomma, ma senza trovare Itaca.

2.

I passaggi attraverso cui si articola la ricostruzione delle Sezioni Unite.

Dopo una veloce, ma pregevole, ricognizione dei precedenti storici del delitto di concussione, delle ragioni ideologiche sottese alle modifiche di cui è stato oggetto nel corso degli anni, delle istanze – anche sovranazionali – che hanno condotto alla riforma del 2012 (§§ 4, 5, 6, 7, 8 e 9), la Corte ricostruisce i punti di contatto che oggi accomunano i delitti di cui agli artt. 317 e 319-quater c.p., in specie quell'*abuso della qualità o dei poteri* di cui si auspica una maggiore, doverosa, valorizzazione da parte della prassi (§§ 10, 10.1, 10,2). Il passo successivo

⁸ Ad es., Cass., 23 maggio 2013, n. 29338.

⁹ Da ultima, Cass., 8 maggio 2013, n. 20428.

è la ricostruzione dei punti di alterità, ovvero del significato da riconoscere alla *costrizione* da un lato, all'*induzione* dall'altro. I passaggi attraverso cui si articola l'analisi delle Sezioni Unite sono molteplici:

a) i delitti di concussione e di induzione indebita differiscono innanzitutto sul piano dell'oggettività giuridica. Il primo ha carattere plurioffensivo, tutelando il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la libertà di autodeterminazione del privato. Solo il primo di tali beni è invece riferibile all'induzione indebita (§11.3);

b) viene condivisa la tesi che distingue costrizione e induzione in relazione alla "*maggiore o minore gravità della pressione psichica*" esercitata dal pubblico agente sul privato. Si ritiene comunque necessario *ampliare* il criterio, per conferirgli maggiore determinatezza, obiettività, concretezza probatoria (§ 12);

c) in particolare, la costrizione indica la presenza di una "*etero-determinazione*", ovvero dell'attività di taluno che obblighi altri a tenere un determinato comportamento, da intendersi in termini di coazione psichica relativa. Se la coazione psichica fosse assoluta, ci troveremmo in presenza non di concussione, ma di rapina (§ 13.1);

d) il mezzo attraverso il quale viene determinata la costrizione può essere la violenza, nell'ipotesi di abuso di poteri coercitivi (§ 13.2), o più frequentemente la minaccia. In proposito, la Corte ravvisa l'esistenza di una struttura sostanzialmente speculare rispetto all'ipotesi di cui all'art. 336 c.p., norma che incrimina il fatto di colui che *usa violenza o minaccia al pubblico ufficiale ... per costringerlo* alla realizzazione di un'attività funzionale (§ 13.1);

e) individuato nella minaccia lo strumento elettivo di costrizione, le SS. UU. si pongono l'obiettivo di delinearne il concetto alla luce dei riferimenti normativi presenti nel nostro ordinamento (§§ 13.3, 13.4), non prima, però, di aver concettualmente distinto la minaccia-fine, sanzionata – nei relativi ambiti – dagli artt. 612 c.p. e 2043 c.c., dalla minaccia-mezzo, strumento di compressione della libertà di autodeterminazione del suo destinatario, modalità di condotta comune a più figure di reato e, sul piano civile, tipico vizio del consenso e causa di annullamento del contratto.

Quella che rileva *ex art. 317* è, evidentemente, la minaccia-mezzo, ma, ci dice la Corte, il suo contenuto corrisponde a quello della minaccia-fine, incriminata all'art. 612 c.p., e dunque è da ritenersi tale solo quella che abbia ad oggetto "*un ingiusto danno*" (lo stesso varrebbe per il diritto civile, pur in assenza di una norma definitoria, alla luce del combinato disposto dell'art. 1435 e del secondo comma dell'art. 1322 c.c. argomentato *a contrario*).

Loggetto della minaccia deve dunque essere "*ingiusto in senso giuridico*", e dunque *contra ius*, nonché "*lesivo di un interesse personale o patrimoniale della vittima riconosciuto dall'ordinamento*";

f) conseguenza di ciò è che la minaccia – che potrebbe anche essere implicita – sarà tale solo se idonea "*a incutere timore, paura*" in chi la subisce, "*si da pregiudicarne l'integrità del benessere psichico e la libertà di autodeterminazione*" (§ 13.4);

g) nella concussione, dunque, vi è prospettazione da parte dell'agente di un male *contra ius*; tutto questo pone il privato *con le spalle al muro*, e dunque comprime in modo decisivo la sua libertà di autodeterminazione, costringendolo – "*deprivato di ogni capacità di resistenza*" – ad accedere alla richiesta del p.u. per evitare un danno maggiore (*certat de damno vitando*). Non ci sarà allora costrizione se quest'ultimo si determina ad accettare perché spinto da un "*movente opportunistico di vantaggio indebito*" (§ 13.5);

h) in questo schema, elemento indiretto di tipizzazione della concussione, per quanto implicito, sarà anche il *metus publicae potestatis*: "*l'altra faccia dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico agente*" (§ 13.6);

i) passando all'analisi della fattispecie di induzione indebita, e dunque alla ricostruzione della condotta di *induzione*, la Corte ne evidenzia innanzitutto il "*più tenue valore condizionante ... sull'altrui sfera psichica*" (§ 14.1), ma anche, relativamente al disposto dell'art. 317 c.p., la "*funzione di selettività residuale*" (§ 14.3): molteplici tipologie di comportamenti "*abusivi e penalmente rilevanti*" sono in grado di integrarla – fatta eccezione per la minaccia di un male ingiusto –, comportamenti che comunque, rispetto alla costrizione, lasciano al privato "*più ampi margini decisionali*" (§14.4), con conseguente onere di resistenza per non concorrere nella lesione di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Anche qui, dunque, una compressione della libertà di autodeterminazione, ma resistibile. Proprio questo, peraltro, giustificerebbe la punibilità del privato;

j) sul piano modale, la distinzione tra costringere e indurre si modula sul binomio "*mi-*

naccia/non minaccia” (§ 14.4); sul piano dell'essenza, sul rilievo che nell'ipotesi di cui all'art. 319-quater il privato asseconda il pubblico agente per conseguire un *vantaggio indebito* (*certat de lucro captando*) e non per il timore di subire un danno *contra ius* (§ 14.5); sul piano relazionale, sul fatto che nell'un caso vi è *coartazione* e nell'altro *persuasione* (§14.6);

k) tutto ciò sottenderebbe, peraltro, anche un significativo messaggio culturale rivolto ai consociati circa l'illiceità “*del pagare pubblici funzionari, salvo il caso di costrizione scriminante*” (§14.5);

l) la consapevolezza che i molteplici caratteri strutturali individuati potrebbero essere inadeguati a fornire una univoca qualificazione del fatto come integrante gli estremi della concussione o dell'induzione indebita (§ 16), conduce le Sezioni Unite a confrontarsi con una serie di casi problematici, caratterizzati o dall'assenza degli evidenziati indici di alterità (ad esempio il p.u. non prospetta esplicitamente alcuna conseguenza al privato qualora questi non aderisca alla sua indebita pressione, per cui quest'ultimo potrebbe averla accolta vuoi in ragione del timore dei danni *contra ius* che altrimenti ne sarebbero potuti derivare, vuoi, al contrario, per una mera *captatio benevolentiae*, e dunque per trarre un complessivo vantaggio dalla vicenda), o dalla loro equivoca compresenza, nel senso che l'uno sembrerebbe condurre verso una qualificazione del fatto in termini di concussione e l'altro di induzione indebita (ad esempio, nel caso di contestuale prospettazione al privato, da parte del p.u., di un danno ingiusto in caso di mancata accettazione della “richiesta”, ma anche di un vantaggio indebito nel caso di suo accoglimento) (§§ 17, 18, 19, 19.1, 19.2). Nell'ambito della disamina delle tipologie di casi peculiarmente problematici, la Corte fa riferimento anche all'ipotesi in cui il privato accolga l'indebita richiesta del p.u. per trarne un vantaggio *contra ius*, vantaggio che tuttavia consiste nella tutela di un suo bene fondamentale, altrimenti compromesso. In tale caso, ritenuto paradigmaticamente assimilabile allo schema della coazione morale di cui all'art. 54, comma 3, c.p., la soluzione non andrà affrontata – ci dice la Corte – secondo lo schema della dicotomia vantaggio *secundum* o *contra ius*, discendendo invece da una prospettiva di bilanciamento tra i beni complessivamente coinvolti nella vicenda (§ 21);

m) più ampiamente, in tutti i casi ambigui, e comunque caratterizzati dalla presenza di “indizi” incerti o contraddittori circa la qualificazione giuridica dell'accaduto, dovrà apprezzarsi “*il registro comunicativo nei suoi contenuti sostanziali, rapportati logicamente all'insieme dei dati di fatto disponibili*” (§ 22), sì da “*scongiurare mere presunzioni e inaffidabili automatismi*”. Dovrà ad esempio valutarsi, nel caso di minaccia e promessa contestuali, se, nell'adesione del privato, la prospettiva del “*vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio*”, e così via. Più ampiamente, il criterio (a questo punto) tendenziale del danno/vantaggio dovrà “*essere opportunamente calibrato, all'esito di una puntuale e approfondita valutazione in fatto, sulla specificità della vicenda concreta, tenendo conto di tutti i dati circostanziali, del complesso dei beni giuridici in gioco, dei principi e dei valori che governano lo specifico settore di disciplina*”. Analisi, questa, che potrà dunque ben condurre a una soluzione antitetica rispetto a quella cui si sarebbe pervenuti sulla base del criterio-guida;

n) le Sezioni Unite si soffermano anche sui problemi di diritto intertemporale, in particolare sui rapporti intercorrenti tra il nuovo illecito di cui all'art. 319-quater e il previgente art. 317 (§ 23). In proposito, la Corte si chiede se tra gli stessi sia ravvisabile un fenomeno di successione della legge penale nel tempo o se, piuttosto, si tratti di una *abolitio criminis* con contestuale nuova incriminazione (§ 23.1). Il problema, evidentemente, attiene alla disciplina da riconoscere alle ipotesi “induttive” poste in essere anteriormente alla riforma: nel primo caso, se non ancora oggetto di sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4, c.p., andrebbero sussunte nella nuova fattispecie di induzione indebita in quanto più favorevole. Accedendo alla seconda opzione, invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 2, i loro autori dovrebbero ritenersi non punibili. La Corte evidenzia come il problema discenda essenzialmente dall'intervenuta punibilità del privato indotto, dato ritenuto da alcuni interpreti, anche nella prassi, a tal punto pregnante da creare seri dubbi circa la continuità tra le norme in esame (§ 23.4). Le Sezioni Unite si confrontano innanzitutto con quell'indirizzo giurisprudenziale che, muovendo dalla premessa ricordata, è giunto a ricostruire separatamente le fattispecie di cui ai due commi dell'art. 319-quater, ritenendole espressive di differenti illeciti monosoggettivi – l'uno realizzato dall'inducente, l'altro dall'indotto –, e non di un unico reato a concorso necessario. La ricostruzione separata consentirebbe di riconoscere piena continuità tra le disposizioni di cui al previgente art. 317 e all'attuale primo comma dell'art. 319-quater,

ravvisando nel contempo un'ipotesi di nuova incriminazione nel fatto di cui al secondo comma di quest'ultima disposizione.

La Corte, tuttavia, non concorda con questo *iter* ricostruttivo, pur convenendo con la conclusione che la vicenda vada ricondotta al fenomeno della successione della legge penale nel tempo.

L'art. 319-quater delinea infatti un'ipotesi di illecito unitaria, stante “*la necessaria convergenza, sia pure nell'ambito di un rapporto 'squilibrato', dei processi volitivi dei più soggetti attivi*”. Nel contempo, non vi sarebbe *abolitio criminis* – si legge in sentenza – perché nessun elemento strutturale del fatto è stato soppresso, inserendo il legislatore, al contrario, un dato nuovo e ulteriore quale la punibilità del privato, dato che non altera, per la Corte, la sostanza dell'illecito, non investendo “*direttamente la struttura tipica del reato*”, ma intervenendo solo “*al suo esterno*”.

In relazione alle ipotesi costrittive vi è successione tra il previgente e l'attuale testo dell'art. 317 – il punto, in effetti, non appare problematico –, così come tra le ipotesi originariamente concussive poste in essere dall'incaricato di un pubblico servizio e l'estorsione aggravata *ex art.* 61, n. 9, c.p.;

o) la distinzione tra la concussione e le fattispecie corruttive appare oggi più agevole, ci dice la Corte, essendo stata espunta dalla concussione quella condotta induttiva che ne costituiva il punto più debole in termini di determinatezza e riconoscibilità (§ 24.1). Nella prima ritroviamo oggi “*abuso e violenza/minaccia*” da parte del p.u., nella seconda un libero accordo tra due soggetti che si muovono su di un piano di “*parità sinallagmatica*”.

Parità sinallagmatica assente anche nell'induzione indebita – venendo alla distinzione tra quest'ultima e la corruzione –, illecito in cui alla condotta abusiva dell'agente pubblico corrisponde “*uno stato di soggezione del privato*”, una “*debolezza psicologica*” che ne rende il processo volitivo non spontaneo. Ecco, allora, che anche il criterio dell'iniziativa, che nell'induzione indebita è presa dal p.u., trova qui uno spazio importante (§ 24.2);

p) per quanto riguarda infine il rapporto tra induzione indebita e istigazione alla corruzione, si evidenzia come *indurre* sia cosa diversa dal *sollecitare*, implicando il “*carattere perentorio ed ultimativo della richiesta*”, e la “*natura reiterata ed insistente della medesima*”. Sul piano strutturale, la differenza tra le due ipotesi riposa su di un piano quantitativo: coniugandosi con l'abuso, la pressione psicologica è qui, infatti, “*superiore rispetto a quella conseguente alla mera sollecitazione*” (§ 24.3).

3. La pluralità dei criteri recepiti.

La Corte, chiamata a riconoscere i caratteri differenziali tra i delitti di cui agli artt. 317 e 319-quater c.p., e dunque, essenzialmente, a individuare i criteri di cui valersi per distinguere la condotta costrittiva da quella induttiva, opera in modo decisamente strano, utilizzandone un numero decisamente elevato, compresi quelli in passato prospettati per distinguere la concussione dalle fattispecie corruttive. Ecco allora, sintetizzando al massimo, che la differenza riposa nella diversa entità della pressione psicologica, nello strumento utilizzato per determinarla, nella diversa oggettività giuridica, nell'obiettivo perseguito dal privato, nella presenza nell'un caso, e non nell'altro, del *metus publicae potestatis*, nella maggiore, o minore, sperequazione posizionale tra i soggetti. Ma l'evidente caratteristica di questi criteri è il loro tendere – nell'analisi dei casi concreti – a contraddirsi l'un l'altro, soprattutto nella *zona grigia*, quella di confine tra le due fattispecie. E purtroppo è proprio in relazione a tali tipologie di ipotesi che si pongono i problemi. Qui, ci dice la Corte, bisognerà valutare caso per caso, tenendosi conto un po' di tutto: *dei dati circostanziali, del complesso dei beni giuridici in gioco, dei principi e dei valori che governano lo specifico settore di disciplina*, ma anche di una peculiare analisi introspettiva delle motivazioni sottese alle scelte del privato.

Il rischio, evidentemente, è che la moltitudine disomogenea dei criteri, con l'incertezza ricostruttiva che inevitabilmente ne consegue, e l'impossibile prova dell'introspezione determinino un pericoloso “*libera tutti*”, alla stregua del quale ciascun Collegio, pressoché svincolato dalla legalità – con la determinatezza tradita dal legislatore, e la tassatività dispersa nella fluidità ricostruttiva – potrà giungere a qualsiasi conclusione in tema di qualificazione giuridica del fatto.

L'impressione è che da una prima fase, le cui coordinate riposavano nel modello illuministico, e costituzionale, di divisione dei poteri – *spetta al legislatore individuare con precisione il fatto oggetto di incriminazione, al giudice applicare la legge* –, già superata, in decenni di latitanza e impresentabilità della politica, da un secondo modello a prevalenza giudiziaria – *il legislatore scriva pure malissimo la norma, perché sarà la giurisprudenza a individuarne gli estremi di concretezza e riconoscibilità* –, sia in atto la transizione verso una terza fase in cui l'obiettivo prammatico di pervenire alla Soluzione Giusta in assenza di eccessivi vincoli formali, stia determinando la compiuta rarefazione delle garanzie fondamentali, ridotte a immagini sbiadite, se non a vuoti simulacri di se stesse.

Certo, sarebbe decisamente auspicabile, quantomeno per chi non abbia perduto quel gusto un po' retrò per i valori costituzionali, che questa mia lettura fosse del tutto errata, e, nello specifico, che il rigore delle argomentazioni delle SS.UU. sia tale da non ingenerare nell'interprete alcuna perplessità in tal senso, magari inducendolo a concludere – e sarebbe peculiarmente *trendy* – che il *case by case* sia il portato inevitabile di una società liquida. Ma le argomentazioni della Corte sono fragili, o almeno questa è la mia impressione. Con lo specifico di esse, a questo punto, diviene necessario il confronto.

4.

La critica al criterio “quantitativo” e i limiti di oggettivizzazione.

Il criterio “quantitativo” – *costringere è più che indurre* – viene ritenuto sostanzialmente corretto dalla Corte, ma nel contempo di per sé solo inadeguato a reggere il peso della distinzione perché, collocandosi in una dimensione intrapsichica, e dunque probatoriamente sfuggente, darebbe adito a possibili arbitrii. Lo scrupolo di oggettivizzazione è indiscutibilmente apprezzabile, ma in altri passi della sentenza appare, al contrario, totalmente assente. Quando si tratterà, ad esempio, di analizzare l'ipotesi in cui il p.u. prospetti un ingiusto danno qualora il privato non acconsenta alla sua minacciosa pretesa, ma contestualmente un vantaggio indebito qualora invece dovesse accoglierla, secondo la Corte dovrà accertarsi “*se il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l'efficacia, e se il privato si sia convinto di scendere a patti, pur di assicurarsi, quale ragione principale e determinante della sua scelta, il lucroso contratto*”. Posto che non è affatto detto che nella psiche del privato si innesti una competizione tra i due aspetti motivazionali, risultando molto più plausibile che egli si sia risolto ad accettare alla luce del quadro complessivo prospettatogli, resta il fatto che la prova dell'esito di questa supposta, un po' bizzarra, competizione intrapsichica è totalmente impossibile. Eppure si tratterebbe, secondo le SS. UU., del punto dirimente per ricostruire la qualificazione giuridica dell'accaduto. Anche quest'aspetto – di ordine sostanziale – merita alcune considerazioni, sia nella prospettiva dell'agente pubblico sia in quella del privato. Per quanto riguarda il primo, questi risponderebbe, a fronte della medesima condotta posta in essere, di concussione o di induzione indebita a seconda dell'esito della competizione motivazionale che si assume innescata nella mente del privato, di un reato oppure dell'altro, dunque, a seconda della personalità del suo interlocutore (persona timorosa oppure scaltra, disillusa oppure fiera, e così via). Ma dov'è la differenza di disvalore che fonderebbe – *rectius*: legittimerebbe – il diverso titolo di responsabilità?

Il problema diventa pressoché insuperabile in relazione al privato, che, a questo punto, sarebbe vittima di concussione o penalmente responsabile *ex art. 319-quater*, comma 2, a seconda del suo modo di essere, se vogliamo – ma non è neanche detto che sia così – della sua dirittura morale.

Quel che ne vien fuori, insomma, accanto a un modello intrapsichico esasperato e totalmente sfuggente all'ambito probatorio, è l'implicita presenza di intollerabili opzioni eticizzanti da diritto penale d'autore. Se la distinzione tra concussione e induzione indebita – sia pur nello specifico di tale peculiare ipotesi – fosse davvero da ricostruire in questi termini, da un lato dovremmo prendere atto della totale regressione pre-moderna, direi pre-illuminista, del nostro modello ordinamentale, dall'altro della assoluta illegittimità del quadro normativo di riferimento. Più sobriamente, e senza drammatizzare, credo che dovremo limitarci a ritenere inaccoglibile la ricostruzione operata, sul punto, dalle SS.UU.

Un ultimo rilievo. Quando si afferma, in premessa, che il criterio quantitativo andrebbe incontro ad arbitrii in ragione della sua essenza di ordine psicologico, non si dice una cosa

necessariamente vera. Il punto è, a mio avviso, che ben potrebbe ricostruirsi quale costrittiva quella condotta che, *in obiecto*, non lasci al privato alcuna opzione esistenziale plausibile, alternativa all'accogliere la pretesa del pubblico agente. Certo, la valutazione andrebbe contestualizzata alla specificità individuale e interpersonale dei soggetti coinvolti nella vicenda, ma anche questo aspetto, tipico dei delitti di relazione, costituisce, a ben vedere, un portato di ordine oggettivo. In questi termini, l'insondabilità della psiche umana c'entra ben poco, perché il carattere costrittivo viene ricostruito quale requisito obiettivo della condotta posta in essere dal pubblico agente. In tal modo, peraltro, si riconoscerebbe al verbo "costringere" il significato che gli è proprio sul piano della semantica – dato, in termini di legalità, tutt'altro che irrilevante –, e non un significato ambiguo e dai confini incerti.

5. Il ruolo attribuito alla "minaccia" all'interno delle dinamiche concussive.

Nella composita ricostruzione delle SS.UU., un ruolo fondamentale nella delimitazione delle fattispecie in esame viene riconosciuto allo strumento attraverso il quale il pubblico agente adopera pressione sul suo interlocutore: nella concussione, la *minaccia* (eccezionalmente anche la *violenza*, ma solo nell'abuso di poteri coercitivi), nell'induzione indebita, altre tipologie di condotta dal carattere residuale – *"persuasione, suggestione, allusione, silenzio, inganno"* (purché non cada sulla doverosità della dazione), e così via –, tutte accomunate dal loro determinare una pressione non totalizzante sulla libertà di autodeterminazione dell'interlocutore e, soprattutto, dal non avere a oggetto la prospettazione di un male *contra ius*. Proprio in questo consisterebbe, invece, la minaccia, così ricostruita, essenzialmente, alla luce del disposto dell'art. 612 c.p. Certo, nell'art. 612 ci troviamo al cospetto di una minaccia-fine e non di una minaccia-mezzo, come invece accade nell'ipotesi qui esaminata, ma si tratta di un dato che, per la Corte, non appare peculiarmente rilevante: *"nel codice penale ... assume certamente rilievo la norma incriminatrice della minaccia-fine (art. 612 cod. pen.), il cui oggetto è individuato in un 'ingiusto danno', (ma) non vi è alcuna ragione giuridicamente plausibile per ritenere che questo sia estraneo alla minaccia-mezzo"*.

L'impressione è che in questo argomentare molte cose non funzionino. Innanzitutto, perché l'individuazione nella minaccia dello strumento elettivo per l'integrazione della concussione, per quanto sicuramente esatta, è il frutto di una valutazione di tipo empirico-razionale. Mi spiego meglio: all'interrogativo *"in che modo, abusando dei propri poteri o della propria qualità, un p.u. può costringere taluno a dargli del denaro non dovuto?"*, è estremamente probabile che una persona ragionevole risponderà *"minacciandolo"*. Sia il buon senso sia l'esperienza, a ben vedere, lo condurranno a questa conclusione, al punto che non sembra necessario, per giungervi, essere dei raffinati giuristi o degli attenti ermeneuti. Anzi, più esattamente, l'ermeneuta non sarebbe qui sul suo terreno, perché non di interpretazione si tratta, ma di un mero giudizio di realtà modulato su inferenze razionali. Ma se si tratta di un dato di realtà, esso non può divenire (a sua volta) oggetto di interpretazione – l'ermeneutica ha a oggetto la norma, non la realtà –, e dunque il suo contenuto non è in alcun modo evincibile dal disposto dell'art. 612 c.p., riposando, al contrario, nel nucleo di significato consolidato sul piano semantico: minaccia come *prospettazione di un male futuro, dunque, e non di un male ingiusto*.

Ecco, allora, che la base su cui le SS. UU. recuperano il criterio discrezionale tra concussione e induzione indebita fondato sulla contrarietà/conformità a *ius* di quanto prospettato dal pubblico agente, appare il frutto di un errore di prospettiva, un po' come quello in cui cadrebbe chi – convinto di poter interpretare la realtà alla luce di una norma – mettesse senza timore un dito in una presa di corrente, forte dell'equiparazione, operata dall'art. 624, comma 2, c.p., tra l'energia elettrica e i beni mobili.

5.1.

Segue. Tra minaccia-mezzo e minaccia-fine. Le aporie della ricostruzione.

Si dirà che le cose non stanno necessariamente così, che la minaccia costituisce un elemento non scritto di fattispecie. E' questo, tuttavia, un concetto non solo tradizionalmente ambiguo – e dal retrogusto vagamente manipolativo –, ma che qui apparirebbe il frutto, più che di un'opzione ermeneutica, di un'operazione sostanzialmente alchemica, volta a trasformare, se non il piombo in oro, la realtà in dato normativo.

Ipotizziamo, tuttavia, che tale schema sia praticabile, che il *facere de albo nigrum* – antico anelito un tempo ammantato di tensione all'onnipotenza – non costituisca un tradimento della legalità, ma una praticabile scelta ricostruttiva, tanto più che sarebbe qui strumentale a restringere il concetto di *minaccia* penalmente apprezzabile, e dunque a non collidere con alcun portato di garanzia. Anche muovendo da questa – comunque un po' strana – premessa, i conti continuerebbero a non tornare. Innanzitutto, perché l'art. 612 c.p. non definisce la minaccia quale *prospettazione di un male ingiusto*, ma incrimina la minaccia *che abbia ad oggetto un male ingiusto*, sancendo così – nella fisiologica funzione selettiva della norma incriminatrice – quale peculiare tipologia di minaccia sia oggetto di diretta incriminazione. D'altronde, l'impossibilità logica di evincere il significato del predicato dalla specificità del complemento è di immediata evidenza, salvo ritenere, ad esempio, che il concetto di *sostituzione* recepito dal sistema penale consista esclusivamente nella *sostituzione di persona*, perché tale è il fatto incriminato all'art. 494 c.p., che quello di *diffusione* coincida con la *diffusione di una malattia alle piante o agli animali*, perché ciò è incriminato all'art. 500 c.p., quello di *violazione* con la *violazione di tomba o di sepolcro* ex art. 407 c.p., e così via. In altre parole, non può in alcun modo evincersi dallo specifico dell'art. 612 c.p. un significato penalistico di *minaccia* quale *prospettazione di un danno ingiusto*.

Una cosa che, sul punto, stupisce sia sul piano metodologico sia su quello dello sviluppo argomentativo, è che le SS. UU. costruiscono qui il loro discorso seguendo ampiamente il solco tracciato da una recente, estremamente interessante, elaborazione dottrina¹⁰ che, dopo aver distinto la minaccia-fine dalla minaccia-mezzo – e la Corte recepisce in pieno la distinzione – individua la contrarietà a *ius* del suo oggetto come elemento imprescindibile della prima ma non della seconda: “*l'abito della minaccia contra ius va stretto alla minaccia-mezzo, il cui disvalore non risiede tanto e solo nella prospettazione di un male non giustificato dall'ordinamento, quanto nella imposizione di una condizione*”¹¹; qui, allora, “*la qualifica di 'ingiusto' può ... essere attribuita – anche – alla prospettazione di un male di per sé giusto, allorché manca una relazione, una connessione, tra lo scopo perseguito dall'agente con la minaccia e il mezzo rappresentato dal male minacciato*”. Secondo la tesi in esame, dunque, la minaccia-mezzo risulta integrata anche nell'ipotesi in cui si prospettino conseguenze in astratto conformi a *ius* per conseguire un fine ingiusto. Più nello specifico, “*dove c'è abuso di potere*”, elemento comune ai delitti di cui all'agli artt. 317 e 319-quater c.p., a prescindere dalla specificità dell'oggetto della minaccia, non ci troveremo mai di fronte alla “*prospettazione di un male giusto*”¹². La dicotomia male ingiusto/male giusto, in altre parole, viene prospettata come del tutto inadeguata a reggere il peso della distinzione tra concussione e induzione indebita, in quanto frutto di un evidente “*errore di prospettiva*”¹³.

Le SS.UU., invece, ritenendo che anche la minaccia meramente modale abbia come imprescindibile tratto identitario la necessaria contrarietà a *ius* del suo oggetto, tradiscono profondamente la dottrina assunta a riferimento, cui solo in apparenza, dunque, mostrano di aderire. Al punto che fondare la distinzione tra concussione e induzione indebita sull'alternativa minaccia/non minaccia, ritenendo in tal modo – come fa la Corte – di superare, o comunque “migliorare”, l'altro criterio discrezionale fondato sulla contrarietà/conformità a *ius* di quanto minacciato, ha un preciso significato nella posizione dottrina richiamata, mentre non si comprende nella ricostruzione delle SS. UU. Se si muove infatti dalla premessa che la minaccia consista sempre nella prospettazione di un male *contra ius*, i due criteri perdono qualsiasi possibile alterità, e la conclusione del discorso costituirà null'altro che la negazione della

¹⁰ G. L. GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2013.

¹¹ *Ivi*, p. 187.

¹² *Ivi*, p. 213.

¹³ *Ivi*, p. 212.

premessa: 1) la distinzione tra concussione e induzione indebita **non attiene** alla contrarietà/conformità a *ius* dell'oggetto della prospettazione del p.u., ma al mezzo utilizzato: minaccia/non minaccia → 2) la minaccia è la prospettazione di un male *contra ius* → 3) la distinzione tra concussione e induzione indebita **attiene** alla contrarietà/conformità a *ius* dell'oggetto della prospettazione del p.u.

5.2.

Segue. Sul rapporto tra la minaccia e la compressione della libertà di autodeterminazione.

La dicotomia minaccia/non minaccia, se da un lato finisce dunque per sovrapporsi inopinatamente al binomio contrarietà/conformità a *ius* dell'oggetto della prospettazione, dall'altro, nello schema della Corte, dovrebbe comunque coordinarsi con il modello che distingue concussione e induzione indebita in relazione al *quantum* di pressione psichica esercitato dal pubblico agente sul suo interlocutore. Il criterio quantitativo, infatti, non è mai apertamente ripudiato dalle SS. UU., risultando anzi esplicitamente utilizzato, sul piano argomentativo, in molteplici passi della sentenza. La Corte, infatti, rileva frequentemente che nell'induzione – a differenza di quanto accade nella costrizione – il privato “*conserva pur sempre un ampio margine di scelta*”, che qui vi è un “*più tenue valore condizionante*”, arrivando perfino a individuare in ciò la *ratio* della punibilità del privato nell'ipotesi di cui all'art. 319-quater, comma 2, c.p.: la sua volontà, sebbene compressa, non era infatti annullata. Aveva ancora margini decisionali, ed era tenuto a attivarli nel senso imposto dalla norma. Non lo ha fatto, va punito (§ 14.4).

Lo schema potrebbe suscitare alcune perplessità. In particolare, non convince appieno il suo ricostruire gli estremi di una responsabilità commissiva sulle coordinate di un modello strutturalmente omissivo che sembrerebbe peraltro individuare – con implicazioni ideologiche inquietanti – in ciascun consociato una sorta di garante *omnibus* della legalità.

Comunque, anche a prescindere da ciò, va detto che il criterio “quantitativo”, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte, non è in alcun modo compatibile con quello modulato sull'alternativa tra la prospettazione di un danno ingiusto o di un danno giusto. Se è infatti vero che nel primo caso si determina una compressione della libertà di autodeterminazione del destinatario della minaccia, ciò non accade affatto nel secondo, che si connota non già – come invece scrivono le SS. UU. – per una più blanda compressione di quella libertà ma, al contrario, per un suo innegabile ampliamento. Il poliziotto che intimasse a un ladro colto in flagrante di consegnargli la refurtiva, minacciando, in caso contrario, di arrestarlo (“male” *secundum ius*); il funzionario dell'agenzia delle entrate che intimasse a un imprenditore di consegnargli una somma di denaro, minacciandolo, in caso contrario, di elevare un verbale per il pagamento all'erario di una somma di gran lunga superiore in ragione delle irregolarità contabili riscontrate (“male” *secundum ius*) – e così via –, non comprimerebbero infatti, neanche parzialmente, la libertà di autodeterminazione dei loro interlocutori. Al contrario, starebbero fornendo loro una *chance* in più, certamente illegittima, ma comunque consistente in una facoltà di scelta che non avrebbero mai posseduto se il p.u. si fosse comportato nel modo a lui imposto dalla legge. Ancora una volta, insomma, i plurimi criteri discretivi individuati dalla Corte, lungi dal sorreggersi l'un l'altro, risultano tra loro totalmente contraddittori.

A ben vedere, anche l'idea che la conformità a *ius* del male prospettato fornisca ragionevolezza alla scelta del legislatore di investire di responsabilità il privato, apparentemente sostenibile in ragione del fatto che in tal caso anch'egli collabora alla realizzazione di un fatto complessivamente *contra ius*, appare abbastanza inadeguata.

Il punto è che concludere, sulla base di questo schema ricostruttivo, per l'integrazione della fattispecie di induzione indebita e non di quella di concussione, conduce non soltanto a ritenere che in tali ipotesi il privato sia penalmente responsabile, ma anche che l'agente pubblico vada sottoposto a un più lieve trattamento sanzionatorio. Questa seconda conseguenza è totalmente irragionevole. Mettiamoci infatti per un istante, seguendo il modello esaminato, nella prospettiva del p.u. Egli adopera pressione psichica sul suo interlocutore prospettandogli: a) che, nel caso di mancata adesione alla sua “richiesta”, agirà *contra ius*; b) che, nel caso di adesione alla sua “richiesta”, non agirà *secundum ius*. Il disvalore delle due ipotesi è, evidentemente, del tutto equivalente. Eppure, nel primo caso egli sarebbe responsabile di concussione,

nel secondo di induzione indebita. Se le cose stessero davvero in questi termini, il quadro normativo di riferimento si caratterizzerebbe per un insanabile contrasto con il principio di uguaglianza. Un'ulteriore conferma, in realtà, che il modello elaborato dalla Corte (ma anche, più in generale, il criterio distintivo fondato sulla conformità/contrarietà a *ius* dell'oggetto della minaccia), non può essere condiviso.

6. Lo scopo perseguito dal privato come momento differenziale tra la concussione e l'induzione indebita.

Le SS. UU., a questo punto, inseriscono nel discorso un elemento ulteriore che, nel complesso della ricostruzione, sembrerebbe svolgere un ruolo importante. Si tratta del criterio, peraltro ben noto perché presente nel tradizionale dibattito relativo alla distinzione tra corruzione e concussione, incentrato sull'obiettivo perseguito dal privato nel momento in cui aderisce alla "richiesta" del p.u.: nella concussione, ci dice la Corte, egli *certat de damno vitando*, nell'induzione indebita, *de lucro captando*. A ben vedere, però, sul piano prammatico l'incidenza di quest'ulteriore parametro sulle conclusioni cui la Corte era fin qui pervenuta è decisamente modesta. E' infatti difficile ipotizzare casi di prospettazione di un male *secundum ius* che non si accompagnino a una rappresentazione di vantaggio per il privato. Tale prospettazione è infatti munita di attitudine condizionante, e dunque ha una sua plausibilità razionale e fenomenologica, soltanto nella misura in cui il privato tragga vantaggio dal fatto che l'agente pubblico disattenda i suoi doveri: riprendendo gli esempi fatti, per il ladro è decisamente più vantaggioso consegnare la refurtiva al poliziotto che lasciarsi arrestare; l'imprenditore trae un indiscutibile vantaggio dall'accogliere la richiesta di denaro fattagli dal funzionario dell'agenzia delle entrate in alternativa al pagamento di una somma superiore dovuta all'erario, e così via.

Ecco, allora, che cambiando davvero poco nella sostanza – e nelle conclusioni –, i limiti di ragionevolezza che abbiamo visto caratterizzare, sinora, la ricostruzione della SS.UU. permangono tutti anche coinvolgendo tra i criteri discretivi il parametro del danno/vantaggio valutato dalla prospettiva del privato. Non è un caso, infatti, che in tal modo si riesca ancora una volta a individuare un possibile fondamento razionale alla scelta di punire quest'ultimo nell'induzione indebita e non nella concussione – se ha agito per conseguire un ingiusto vantaggio va punito, se lo ha fatto per evitare un danno maggiore è soltanto una vittima – ma che, nel contempo, continui a mancare qualsiasi possibile fondamento razionale al differente trattamento sanzionatorio di cui sarebbe investito il pubblico agente a fronte di condotte munite del medesimo disvalore.

Tale lettura, peraltro, rielabora ulteriormente la struttura del delitto di induzione indebita, inserendovi un altro "elemento non scritto" – il fine del privato di conseguire un ingiusto vantaggio –, trasformandone *d'emblée* le coordinate in termini di dolo specifico, con tutte le tradizionali tensioni che ciò determina con il modello del diritto penale del fatto. Anche a volerne prescindere, non può tuttavia negarsi che ciò incide negativamente sul piano della determinatezza, crea ulteriori problemi su quello probatorio e soprattutto, nel caso di specie, mette in significativa evidenza il carattere tendenzialmente manipolativo della ricostruzione operata dalla Corte: i suoi due cardini – a) minaccia/non minaccia; b) ridurre il danno/perseguire un vantaggio –, pur frequentemente utilizzati (*altrove*) dal legislatore, sono infatti del tutto estranei allo specifico testuale delle disposizioni qui esaminate, e la loro proiezione in fattispecie non risulta, nel contempo, la conseguenza di uno snodarsi rigoroso dell'analisi ermeneutica, forte dei suoi passaggi e della saldezza razionale delle conclusioni cui perviene. Quel che ne consegue, al contrario, è una soluzione ricostruttiva a tal punto irragionevole che, se accolta, determinerebbe l'evidente contrasto delle disposizioni in esame con l'art. 3 Cost.

La Corte, tuttavia, attribuisce un gran peso all'inserimento nelle dinamiche di fattispecie dello scopo perseguito dal privato, elemento strutturale cui sarebbe affidato il – fondamentale – compito "di lanciare un chiaro messaggio sull'illiceità del pagare i pubblici funzionari, salvo il caso di costrizione scriminante".

Non mi soffermo sul fatto che alla norma penale venga in tal modo attribuito un "ruolo" decisamente originale, al cui interno prevenzione generale positiva e pedagogia etico-sociale sfumerebbero a tal punto i loro contorni da sublimarsi in una sorta di inedita funzione "aral-

dica". Mi interessa di più dedicare una – pur rapida – attenzione al concetto di *costrizione scriminante*, un concetto che, a dire il vero, non capisco.

Certo, se ho pagato perché costretto non sarò penalmente responsabile: quanto da me realizzato non è infatti oggetto di incriminazione. *Possiamo allora ragionare della costrizione in termini di tipicità*. Se ci spostiamo sul piano della *ratio* – e la supposta funzione “araldica” ci stimola in tal senso –, potremmo ben dire che il fatto del privato non viene qui investito di tipicità perché il principio di colpevolezza preclude al legislatore tale opzione: in quanto costretto, non era da me esigibile un comportamento diverso, e quel che ho fatto non mi è dunque rimproverabile. *Possiamo allora ragionare della costrizione in termini di colpevolezza* (anzi, la colpevolezza costituisce, evidentemente, il contesto elettivo in cui si collocano tutti gli istituti ordinamentali incentrati sulla costrizione). Quello che mi sembra invece impraticabile è *ragionare della costrizione in termini di anti giuridicità*. In effetti, il riferimento al carattere “scriminante” della costrizione determina nel lettore una certa sensazione di disagio sistematico. La stessa sensazione che lo coglie, a ben vedere, in un altro passaggio della sentenza.

7.

La costrizione “vera e propria” e il bilanciamento degli interessi.

Mi riferisco alle osservazioni della Corte relative all’ipotesi in cui il privato, pur traendo un indiscutibile vantaggio indebito dall’accondiscendere alla “proposta abusiva” del pubblico agente, l’abbia tuttavia accolta perché, in caso contrario, sarebbe stato compromesso un suo “interesse di rango particolarmente elevato (*si pensi al bene vita, posto in pericolo da una grave patologia*)”. Prendiamo, ad esempio, il caso del paziente di una struttura pubblica che necessiti di un trapianto con estrema urgenza, urgenza tuttavia frustrata dalla presenza di una lunga lista di attesa. Ipotizziamo che il primario gli prospetti la possibilità, verso il pagamento di una somma cospicua, di avere la priorità assoluta: in caso contrario, rispetterà il corretto ordine della lista (“minaccia” *secundum ius*). Il paziente accetta.

Sulla base dei criteri individuati dalle SS. UU., il fatto dovrebbe essere qualificato come induzione indebita: non vi è infatti una *minaccia* (il “male” prospettato non è *contra ius*), e il privato agisce per conseguire un vantaggio indebito. Certo, potremmo discutere circa l’effettiva punibilità di quest’ultimo, e plausibilmente la escluderemo ai sensi dell’art. 54 c.p., ma resterebbe intatta la responsabilità del primario ai sensi del primo comma dell’art. 319-quater. La ricostruzione operata dalla Corte sembrerebbe insomma condurre a una conclusione, in presenza di un fatto di estrema gravità, non del tutto equilibrata.

Per risolvere il problema, e ritenere integrata la fattispecie di concussione e non quella di induzione indebita, le SS. UU. fanno ricorso a un nuovo criterio. In tali ipotesi – scrive il Collegio –, vi è concussione perché il privato si viene a trovare “*in uno stato psicologico di vera e propria costrizione, assimilabile alla coazione morale di cui all’art. 54, comma terzo, cod. pen., con conseguente decisiva incidenza sulla sua libertà di autodeterminazione*”. Tale conclusione si implementa su una significativa premessa: “*per assicurare la corretta qualificazione giuridica del fatto come concussione piuttosto che come induzione indebita, non si può prescindere dal confronto e dal bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue alla condotta determinata dall’altrui pressione*”.

Non ho molti dubbi sul fatto che nel caso in esame siano effettivamente integrati gli estremi della concussione. Il paziente non ha, infatti, alcuna alternativa esistenzialmente plausibile all’accogliere la “proposta” del primario. Direi che siamo davvero ai confini della coazione psichica assoluta, perché se non accetta probabilmente morirà. Il punto è che giungere a questa conclusione muovendo dalle premesse delle SS.UU. è davvero difficile, salvo possedere uno strumento in grado di modificare radicalmente lo scenario prospettato, e proiettarci improvvisamente in una realtà altra. Ad esempio l’otre dei venti, che Eolo regalò a Ulisse.

Lo scenario da cui la Corte è partita, infatti, riconduce la coazione psichica assoluta (che qui è presente) alla rapina, vede nella prospettazione di un male *contra ius* (che qui è assente) un elemento essenziale, sia pur non scritto, della concussione, individua nel fine del privato di conseguire un vantaggio ingiusto (che qui è presente) un elemento essenziale, sia pur non scritto, dell’induzione indebita.

A sovvertire radicalmente il quadro irrompono il criterio del bilanciamento degli interessi e la presenza della *vera e propria costrizione*, evidentemente differente dalla *costrizione* così

come ricostruita dalla Corte, che dunque, ma lo si era oramai intuito, vera e propria costrizione non è.

Ma, anche a voler seguire il ragionamento del collegio, il bilanciamento degli interessi, nel caso in esame, non possiede affatto l'attitudine a sovvertire radicalmente il modello di "costrizione" elaborato. Perché se da un lato c'è la vita del nostro paziente, dall'altro non ritroviamo soltanto l'interesse al rispetto della lista d'attesa, proiezione occasionale del buon andamento della pubblica amministrazione (se così fosse i beni in gioco sarebbero davvero incomparabili). Il punto è che anche sull'altro piano c'è una vita, quella che un altro paziente perderà per essere stato ingiustamente pretermesso.

Nondimeno, per la Corte si tratterebbe comunque di *costrizione* perché assimilabile alla coazione morale. Anche questo passaggio è però incompatibile con le premesse date, perché la "minaccia" di cui al terzo comma dell'art. 54 c.p., sebbene meramente modale, secondo la ricostruzione precedentemente operata dalla Corte non potrebbe che consistere nella prospettiva di un male *contra ius*, cosa che non accade nel caso di specie. Quand'anche, tuttavia, si dovesse ritenere che l'assimilazione alla coazione morale sia comunque praticabile in ragione della similarità degli effetti, ciò condurrebbe a escludere la punibilità del privato per induzione indebita, ma non a configurare una responsabilità del p.u. per concussione, risultando assenti sia la minaccia sia l'obiettivo, perseguito dal privato, di evitare un danno ingiusto, ovvero gli indici di tipicità su cui la Corte ha ricostruito la struttura della fattispecie concussiva. La tipicità "ad assetto variabile" – perché a questo punto dovremmo distinguere una concussione per costrizione da una per costrizione "vera e propria", totalmente diverse tra loro sul piano della struttura –, l'idea che la fattispecie astratta sia uno strumento plasticamente adattabile ad ogni opportunità, sono concetti di inusitata pericolosità.

In effetti, Eolo aveva avvertito Ulisse di non aprire l'otre dei venti, ma i compagni, approfittando del sonno dell'eroe, trasgredirono a quel divieto. E la nave si allontanò ancor di più da Itaca.

8.

Il ruolo attribuito al *metus publicae potestatis*.

Nel continuo intrecciarsi, e sovrapporsi, dei criteri, la Corte rileva come anche il *metus* assolva a una funzione di tipizzazione, sia pur indiretta, della fattispecie concussiva. Un ulteriore elemento discrezionale, dunque, rispetto all'induzione indebita. Ma non si tratta qui di quel *metus* vago e indistinto che conosciamo da sempre, di quel timore che colora di una strana valenza emozionale uno dei tradizionali criteri distintivi tra corruzione e concussione. Con quel *metus* ha in comune la tendenziale attitudine a essere insuscettibile di prova e a proiettare sulla tipicità del fatto la personalità della vittima (a fronte di situazioni omologhe, evidentemente, c'è chi si spaventa e chi no), requisiti che, a dire il vero, già avrebbero dovuto indurre l'interprete a liberarsene una volta per tutte. Qui, non solo ciò non accade, ma il *metus* compie, per così dire, un indiscutibile salto di qualità: il male ingiusto minacciato deve infatti possedere, per la Corte, l'idoneità a determinare "*paura in chi lo percepisce, sì da pregiudicare l'integrità del benessere psichico e la libertà di autodeterminazione*". Più che un *metus* un *pavor*, dunque, una sorta di profondo terrore. Se tutto ciò, sul piano culturale, parrebbe iscriversi in quell'insidioso modello di emozionalizzazione del diritto penale così frequente nel crepuscolo delle democrazie – perché esalta la funzione simbolica del sistema, indebolendo, nel contempo, le coordinate garantiste di un penale del fatto –, dall'altro, su di un piano ermeneutico-ricostruttivo, appare decisamente eccessivo: non è infatti un caso che tale affermazione non risulti accompagnata da alcun argomento in grado di sostenerla.

Fermo restando il riferimento alla libertà di autodeterminazione – il convitato di pietra di tutta la ricostruzione delle SS.UU., da queste sempre evocato ma il cui ruolo non risulta mai realmente chiarito –, richiedere la presenza della *paura* non ha alcun senso. Tizio, pubblico ufficiale competente per il rilascio di un'autorizzazione di cui Caio ha assoluta, urgente necessità, dice a quest'ultimo che, sebbene il rilascio tempestivo dell'autorizzazione sia un suo pieno diritto, lui rallenterà enormemente l'iter del rilascio, creandogli un insostenibile danno lavorativo. Questo, sempre che Caio non gli consegna immediatamente 200 euro. Caio accetta. Di ciò è decisamente seccato, se volete anche amareggiato, ma certamente non è spaventato, e mai è stata messa a rischio l'*integrità del suo benessere psichico*. Eppure, concludere, sulla base di

questo rilievo, per la non configurabilità della concussione mi sembra davvero problematico. D'altronde, secondo lo schema ricostruttivo delle SS. UU., non ci sarebbero neanche gli estremi dell'induzione indebita, stante il carattere evidentemente *contra ius* del "male" prospettato dal pubblico ufficiale.

Il problema di fondo è complesso, e complicarlo ulteriormente inserendo sulla scena – apparentemente senza motivo – continuamente nuovi "attori" non è certo il modo migliore per affrontarlo. Il rischio, calcolato o meno, è quello di renderlo irrisolvibile.

9.

Questioni di diritto intertemporale.

Non mi soffermo sui problemi di diritto intertemporale che, pur estremamente rilevanti, incontrano solo marginalmente l'oggetto del presente lavoro. Mi interessa soltanto rilevare, in proposito, che la Corte conclude per la piena continuità tra la previgente ipotesi di concussione per induzione e l'attuale induzione indebita – con conseguente riconduzione alla disciplina di cui all'art. 2, comma 4, c.p. –, sulla base di uno schema ermeneutico estremamente fragile, ancor più alla luce del complessivo *iter* ricostruttivo seguito in sentenza.

Il problema, essenzialmente, discende dal fatto che il legislatore del 2012 ha inserito, al secondo comma dell'art. 319-quater, la punibilità del privato indotto, elemento che potrebbe esser ritenuto a tal punto rilevante da conferire alla nuova fattispecie un carattere di assoluta novità: inassimilabile alla concussione per induzione, ci troveremmo allora in presenza di un'*abolitio criminis* con contestuale nuova incriminazione. Se le cose stessero davvero in questi termini, gli effetti prammatici sarebbero dirompenti, e il sistema – ma anche il Paese nel suo complesso – darebbe una nuova prova di scarsissima credibilità.

Una soluzione elegante – peraltro già presente in giurisprudenza¹⁴ – potrebbe consistere nel ritenere che il comma 2 dell'art. 319-quater c.p. configuri un'ipotesi di illecito distinta da quella di cui al primo comma di quella disposizione. In tal modo, non vi sarebbero ostacoli a ravvisare continuità tra quest'ultimo e il previgente art. 317. La Corte, pur apprezzando "*la chiarezza intuitiva*" di tale schema ricostruttivo (?), ne afferma tuttavia – ma in modo sostanzialmente apodittico – l'incompatibilità con un dato normativo "*che postula, per l'esistenza del reato, la necessaria convergenza, sia pure nell'ambito di un rapporto 'squilibrato', dei processi volitivi di più soggetti attivi e la punibilità dei medesimi*". Ecco, allora, che il discorso si complica: perché se l'induzione indebita si modula sulla necessaria convergenza della volontà di più soggetti, e – soprattutto – sulla punibilità dei medesimi, sembra essere davvero lontana dall'originaria concussione per induzione.

Per le SS. UU., tuttavia, il problema non sussiste. Non vi sarebbe, infatti, *abolitio criminis*, perché la stessa si verifica quando "*l'intervento legislativo posteriore altera la fisionomia della fattispecie, nel senso che ne sopprime un elemento strutturale ...; il fatto cioè, già penalmente rilevante, diventa penalmente irrilevante proprio per la soppressione di quell'elemento*". E questo nel caso in esame, ci dice la Corte, non accade, perché qui il legislatore non ha espunto alcun elemento dal fatto tipico, limitandosi ad aggiungerne uno nuovo, ovvero la punibilità del privato indotto. Nessun problema allora? Non proprio.

Il punto è che l'idea che vi sia *abolitio criminis* quando si "sopprime" un elemento del fatto tipico appare davvero difficile da condividere. Il venir meno di un elemento specializzante – ipotesi diversa da quella dell'*abrogatio sine abolitione* ricordata in sentenza –, ad esempio, determinerà l'espansione dell'ambito di tipicità. Nel contempo, l'inserimento di un nuovo elemento possiede l'attitudine a determinare una – parziale o totale – *abolitio*, perché fatti in precedenza tipici potrebbero ben difettare proprio dell'elemento ulteriore, successivamente inserito. Non nel caso di specie – scrive il collegio –, perché qui la struttura del fatto oggetto di incriminazione non ha subito alterazioni: "*la prevista punibilità dell'indotto non investe direttamente la struttura tipica del reato, ma interviene, per così dire, solo al suo esterno*". Non entro nel merito dell'argomentazione, non mi domando se la punibilità del pubblico agente, secondo la Corte, si collochi anch'essa all'esterno oppure no. Immagino di sì, immagino si voglia dire che una cosa è il fatto tipico, altra l'individuazione dei soggetti chiamati a risponderne, che non c'è stata alcuna alterazione strutturale perché il "fatto" è sempre lo stesso, per nulla sfiorato dal

¹⁴ Cass., 11 gennaio 2013, rv. 254620.

dato che un suo attore da vittima ne sia diventato autore.

Ma le cose non stanno in questi termini, men che meno nella ricostruzione delle SS. UU. I significati di costrizione e di induzione elaborati dalla Corte sono infatti profondamente differenti da quelli riconosciuti loro in passato, e ciò accade proprio perché viene assunta a baricentro ricostruttivo la neo-introdotta punibilità del privato indotto. E' questo, infatti, a giustificare i binomi differenziali minaccia/non minaccia (non può punirsi chi viene minacciato) e *damno vitando/lucro captando* (l'obiettivo di conseguire un ingiusto profitto come elemento essenziale dell'induzione indebita, proprio in ragione della punibilità del privato). In altre parole, nella ricostruzione delle SS. UU., *la punibilità dell'indotto investe direttamente la struttura tipica del reato, e interviene* – per così dire – *decisamente al 'suo interno'*.

Ora, a prescindere dallo specifico della sentenza in esame, va detto che significative difficoltà in tema di diritto intertemporale qui evidentemente si pongono, che con ogni probabilità verranno superate in nome dell'opportunità, e che non sarà particolarmente agevole coniugare tale risultato con una rigorosa conformità a *ius* delle soluzioni offerte. Ecco, la ricostruzione operata dalle SS. UU. della struttura dei delitti di cui agli artt. 317 e 319-quater c.p. acuisce enormemente il problema, rendendolo – a rigore – pressoché irrisolvibile.

10. Conclusioni.

In sintesi, la decisione delle SS.UU., relativa all'individuazione dei criteri distintivi tra i delitti di concussione e di induzione indebita, non è in alcun modo condivisibile. Si dirà che il problema di fondo era estremamente complesso, cosa della quale non sono, in realtà, pienamente convinto, perché non mi sembra così difficile cogliere la differenza di significato tra *costringere* e *indurre*. I termini non sono ambigui: *costringere* significa non lasciare alternative, *indurre* operare una pressione di tipo psicologico sull'interlocutore. D'accordo, argomentando in questi termini c'è il rischio di essere superficiali, né esiste mai davvero una soluzione ermeneutica obbligata, dovendo il dato semantico essere vagliato alla luce dei valori, e dei principi, che caratterizzano il sistema ordinamentale di riferimento. Ma non v'è dubbio che il problema si complica all'inverosimile, e la soluzione smarrisce adeguate coordinate di ragionevolezza, se si arriva a ritenere – come fa la Corte – che *costringere* e *indurre*, nelle accezioni di cui agli artt. 317 e 319-quater c.p., posseggono un significato totalmente diverso da quello che la semantica riconosce loro – *rectius*: che non necessariamente significano quel che significano –, anche perché, a questo punto, si può sostenere davvero di tutto, soprattutto se i vincoli di coerenza e di rigore ermeneutico-argomentativo appaiono fortemente sfumati.

Comunque, ritornando alla decisione delle SS. UU., la cosa più inquietante – a mio avviso – è che essa risulta pericolosa per la stessa, già di per sé fragile, tenuta democratica del sistema. Non solo infatti, e non è poco, la Cassazione finisce per abdicare alla sua funzione nomofilattica, ma nel contempo, recependo una serie di criteri intimamente contraddittori, apre la strada a un futuro estremamente insidioso in cui gli stessi principi fondanti, e identitari, rischiano di disperdersi in un mare oscuro retto da regole a noi ignote, se non dal tendenziale arbitrio. A fronte di due fattispecie i cui confini vengono ricostruiti in modo assolutamente fluido, con gli indici di alterità che si affollano, si sovrappongono, si contraddicono, chiunque – sulla base di parametri non verificabili – potrà essere ritenuto responsabile dell'uno o dell'altro reato, chiunque potrà essere indifferentemente ritenuto autore o vittima, chiunque – o, più esattamente, "qualcuno" – potrà essere ritenuto non responsabile pur avendo indiscutibilmente abusato della sua qualità, operato una pressione totalmente indebita sui suoi interlocutori, indotto gli stessi ad avvantaggiare taluno nello sprezzo di qualsiasi regola (qui, in effetti, si viene investiti da una inquietante sensazione di *déjà vu*), argomentando che *non erano presenti gli elementi non scritti di fattispecie*. Siamo ai limiti del paradosso, ancor di più se si tratta di elementi inseriti nella struttura dell'illecito in assenza di un rigoroso, condivisibile fondamento teorico o razionale.

Molte cose, insomma, avrebbero dovuto trattenere la Corte dall'intraprendere questo pericolosissimo viaggio. Così non è stato.

Un po' come Ulisse, insomma, l'Ulisse di Dante¹⁵. Una volta ritornato a Itaca (lui, che

¹⁵ Dante, *Inferno*, XXVI.

almeno l'aveva trovata), decide infatti di partire nuovamente, lasciandosi alle spalle tutto ciò conosceva: nessuna delle cose che avrebbero dovuto trattenerlo riesce infatti a prevalere *sull'ardore a divenir del mondo esperto e de li vizi umani e del valore*. Nulla poté fermarmi, racconta l'eroe, e *misi me per l'alto mare aperto*. Ma era un mare sconosciuto e denso di ostacoli insuperabili, da cui non riuscì più a fare ritorno.

Noi, forse, siamo ancora in tempo per invertire la rotta.